

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1039
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ROSSI PAOLO e BERTINELLI: Ordinamento della professione degli agenti di cambio (2816)	1039
PRESIDENTE	1039, 1040, 1047, 1048
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1047
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	1039, 1047
SOLIANO	1047
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione (<i>Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (1393-D)	1048
PRESIDENTE	1048, 1049
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1049
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1048
RAFFAELLI	1049
SCRICCIOLO	1049
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3531)	1049
PRESIDENTE	1049, 1050
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1050
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1050

La seduta comincia alle 10.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo e Bertinelli: Ordinamento della professione degli agenti di cambio (2816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli Rossi Paolo e Bertinelli: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio ».

Il relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame ha lo scopo di istituire gli albi per la professione di agente di cambio. Tale proposta di legge, già esaminata in sede referente dalla nostra Commissione, è stata articolata in maniera che un albo sia disposto presso ogni borsa, che gli ordini professionali abbiano i propri organi direttivi con consigli nazionali, e con altre disposizioni anche di carattere transitorio.

La ragione della sospensione della discussione del provvedimento in questione durante gli ultimi due mesi è da rinvenirsi nel fatto

che un'apposita commissione, presso il Ministero del tesoro, sta studiando il nuovo ordinamento delle borse valori, con capitoli relativi agli agenti di cambio. Non potevamo, dunque, dar vita a norme che non fossero consone ai risultati di tali studi.

Detta commissione, presieduta dal sottosegretario Gatto, ha, assistita da tecnici e specialisti, esaminato la materia di cui trattasi per adattarla ai tempi nuovi ed alle nuove funzioni della borsa, in modo da configurare un ordinamento adeguato alle odierne attività di questa importante branca della nostra economia.

Alla proposta di legge al nostro esame sono state predisposte talune modifiche, a seguito di accordi intervenuti col Ministero del tesoro e con quello della giustizia.

Ritengo sia il caso di non illustrare adesso, nel dettaglio, tali emendamenti. Potrò farlo in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura del Titolo I e dell'articolo 1 della proposta di legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di agente di cambio se non è iscritto negli Albi professionali.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

Il Relatore, onorevole Silvestri ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

« La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, per esercitare l'attività deve iscriversi agli albi professionali.

Per l'iscrizione all'albo professionale è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si intende che l'articolo 1 rimane formulato nella dizione modificata testé approvata.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio, ciascuno nell'ambito della propria competenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si intende che l'articolo 2 rimane formulato nella dizione modificata testé approvata.

Do lettura del Titolo II e dell'articolo 3:

TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART. 3.

In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente, fra queste ultime, il ruolo più ampio.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, dopo la parola: avente, aggiungere le parole: fra queste ultime* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito della modificazione adottata, l'articolo 3 risulta così formulato:

ART. 3.

« In ogni sede di borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente fra queste ultime il ruolo più ampio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Do lettura degli articoli 4, 5 e 6 e, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.

Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

(*E approvato*).

ART. 5.

Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In mancanza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

(*E approvato*).

ART. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Il Presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle altre demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre ispezioni contabili ed altre particolari indagini;

e) delibera i provvedimenti disciplinari a termine degli articoli 20, 21, 22 della presente legge;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'Assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire la lettera d) con la seguente: d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio, e la lettera e), con la seguente: propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

A seguito delle modificazioni adottate, l'articolo 7 risulta così formulato:

ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 8, 9 e 10, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

(*È approvato*).

ART. 9.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

(*È approvato*).

ART. 10.

Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio

stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il Relatore propone, all'ultimo comma, di inserire dopo le parole: « del Ministro di grazia e giustizia », le altre: « e del Ministro del tesoro », nonché di aggiungere, in fine, le parole: « di cui al successivo Titolo III ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(*È approvato*).

A seguito delle modifiche adottate l'articolo 11 risulta così formulato:

ART. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonché del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia il Presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei Consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere estratti a sorte tra gli iscritti i nomi di tre scrutatori, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il Presidente.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito della modificazione adottata l'articolo 13 risulta così formulato:

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del Titolo III e dell'articolo 15:

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei consigli degli Ordini e siede, normalmente, nella città dove il Presidente in carica esercita la professione.

Si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

Il Relatore ha presentato un emendamento inteso a sopprimere al secondo comma le parole: « e siede, normalmente, nella città

dove il Presidente in carica esercita la professione », e ad unificare il terzo e quarto comma in un comma unico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 15 risulta così formulato:

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 16.

Ogni membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che egli rappresenta.

In caso di impedimento ogni consigliere nazionale può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio dell'Ordine da lui presieduto.

Il Consiglio nazionale siede e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed essi rappresentino almeno il 50 per cento del totale nazionale degli iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

(È approvato).

ART. 17.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di Segretario o di Direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

Il Consiglio Nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali ispezioni a singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto il gradimento per la loro nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di borse valori e di attività professionale;

o) stende la situazione economica finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

Il Relatore Silvestri propone di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) può ordinare agli Ordini locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti; ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Il Relatore propone di sopprimere alla lettera e) le parole « il gradimento per la loro ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Il Relatore propone inoltre di introdurre alla lettera o) dopo le parole « stende la » le altre « relazione sulla ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate lo articolo 18 risulta così formulato:

ART. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 19, 20 e 21 del Titolo IV non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

TITOLO IV.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 19.

Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

(È approvato).

ART. 20.

Qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà una immediata inchiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine.

(È approvato).

ART. 21.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per l'appello davanti al Consiglio Nazionale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Né do lettura:

ART. 22.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate, secondo la gravità delle infrazioni sono:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione.

Il Relatore Silvestri propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

« Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso particolare la gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro del tesoro le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2) la radiazione dall'albo e la cancellazione del ruolo.

La radiazione è proposta contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro del tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti ».

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo sostitutivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 23 è del seguente tenore:

ART. 23.

La radiazione è pronunciata contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Avverto che esso deve considerarsi sottoposto a seguito dell'approvazione del precedente articolo 22 che, nel testo modificato, reca al secondo comma la disposizione prevista dall'articolo 23.

Do lettura dell'articolo 24 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 24.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Le deliberazioni disciplinari del Consiglio dell'ordine sono notificate, entro 15 giorni all'interessato ed al Pubblico ministero presso il tribunale ed al Consiglio Nazionale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene secondo le formalità previste dal Codice di procedura civile.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

Il ricorso al Consiglio Nazionale ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

Il Relatore Silvestri propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro del tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale ».

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo sostitutivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1966

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Le decisioni del Consiglio Nazionale in materia disciplinare sono prese a maggioranza dei membri.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine che ha deliberato in primo grado deve astenersi dal voto.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro 30 giorni agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte d'Appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine competente.

Il Relatore Silvestri propone di sopprimerlo.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo risulta pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

Il Relatore Silvestri propone di sopprimerlo.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo rimane pertanto soppresso.

Do lettura del Titolo V dell'articolo 28:

TITOLO V.

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 28.

Le tariffe di mediazione degli agenti di cambio sono stabilite con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio Nazionale.

Le anzidette tariffe sono inderogabili e devono essere rigorosamente applicate da tutti gli agenti di cambio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente a' sensi della presente legge.

Il Relatore Silvestri propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale dell'Ordine degli agenti di cambio.

SOLIANO. Mentre l'articolo 28 del disegno di legge prevedeva anche una sanzione per coloro che non avessero rispettato le tariffe professionali, nel testo proposto dal Relatore nulla è previsto in merito.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tale materia, onorevoli colleghi, è disciplinata nella legge concernente le borse valori. D'altronde gli emendamenti finora approvati non sono altro che un coordinamento tra la proposta che è all'esame della Commissione e le norme che regolano le borse valori.

Anche nel caso in discussione, i termini adoperati tendono ad evitare duplicati di disposizioni normative.

SOLIANO. Onorevole Sottosegretario, nel corso dell'articolo precedente si era detto che la mancata osservanza delle disposizioni in materia tariffaria comportava un procedimento disciplinare. Ora vediamo che l'articolo 28 è sostituito da altro articolo in cui non è cenno di tale sanzione disciplinare.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La materia disciplinare, anche per la legislazione vigente, è di competenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. In ogni caso, pare a me che potremmo dire: « la mancata osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente a norma delle vigenti leggi ».

SOLIANO. Sono d'accordo.

SILVESTRI, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. L'articolo 28 verrebbe, dunque, ad avere la seguente formulazione: « La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Agenti di cambio.

La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente a norma delle vigenti leggi ».

Pongo in votazione l'articolo 28 nella formulazione ora letta.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33, ai quali non risultano presentati emendamenti e che porrò successivamente in votazione:

ART. 29.

L'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha diritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale.

(È approvato).

ART. 30.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

(È approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31.

I Consigli dell'Ordine non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

(È approvato).

ART. 32.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le norme regolamentari e di attuazione.

(È approvato).

ART. 33.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

Restano in vigore, compatibilmente con la presente legge, le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272; nel regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; nei regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925,

n. 375, convertiti in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597; nel regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; nel regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1933, n. 11; nel regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge con la legge 20 aprile 1933, n. 504; nel decreto ministeriale 27 dicembre 1932; nel decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250; nel decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; nella legge 23 maggio 1956, n. 515 e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1778.

PRESIDENTE. Il Relatore ne propone la soppressione, per ragioni di coordinamento legislativo. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 34.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sericciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione, (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1393-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1393-D, di iniziativa del deputato Sericciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento delle indennità di missione », approvata dalla nostra Commissione una prima volta nella seduta del 27 aprile 1966, modificata dal Senato il 31 maggio 1966, modificata ancora dalla nostra Commissione nella seduta del 6 luglio 1966 ed ora modificata dalla IX Commissione del Senato, in data 28 settembre 1966. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Francesco Napolitano, relatore.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta di legge in argomento è stata ripetutamente discussa in questa sede. Si tratta, in sostanza, di accettare o meno l'emendamento del Senato. Io ebbi già ad esprimere, al riguardo, la mia personale opinione. Comunque, anche volendo accettare detto emendamento, pare a me che si debba apportare allo stesso una variazione, nel senso di limi-

tare la competenza della commissione alle maggiorazioni e di prevedere la nomina di un'apposita segreteria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la portata della mia proposta di legge era così modesta che, in verità, non mi attendevo questo *iter* a rimbalzo fra i due rami del Parlamento. E continuo a nutrire meraviglia per quell'aspetto, per lo meno singolare, che riguarda la presenza di una commissione che verrebbe ad assumere l'incarico di stabilire se, quando e come le maggiorazioni previste dalla proposta stessa debbono essere corrisposte.

Già altra volta nella nostra Commissione abbiamo rilevato l'assurdità di questo stato di cose; stato di cose che nasce — almeno a quanto mi risulta dalla lettura dei testi — da una presa di posizione di un ministero che nella nostra Commissione non è rappresentato, quello dell'industria e commercio; ministero il cui parere sarei lieto di conoscere e gradirei ci venisse espresso direttamente dal Ministero interessato che, nell'altro ramo del Parlamento, è il vero protagonista di tutta questa strana vicenda.

Noi avevamo già rilevato l'assurdità della esistenza di una commissione per l'erogazione di indennità di trasferta, ed io sono qui a dire che, l'assurdità è tanto più grave in quanto sono convinto che, ove vi fosse la necessità di disciplinare detta trasferta, il ministero potrebbe farlo in maniera congrua, attraverso un suo decreto, che stabilisse quale è la casistica in cui la circostanza consente la erogazione della indennità di missione per le località riconosciute impervie e pericolose. Il tutto senza ricorrere ad una commissione che è più costosa — come ho già detto — dell'intero volume della spesa occorrente per il pagamento delle indennità di trasferta.

Io ho ragioni sufficienti, dunque, per essere convinto dell'assurdità della insistenza del ministero dell'industria e commercio. Pregherei quindi la Commissione di rendersi conto che, dal momento che parliamo della esigenza di difendere il risparmio pubblico, sarebbe bene incominciare da un settore in cui esso — sia pure in misura limitata — potrebbe essere validamente difeso limitando le spese correnti.

Prego quindi la Commissione, o di adoperarsi affinché il Ministro dell'industria e commercio venga a spiegare le ragioni dell'insistenza su questo emendamento, oppure di tornare al testo inizialmente da noi approvato,

rinviano la proposta di legge al Senato, perché esso possa riflettere sul nostro desiderio di rimanere su certe posizioni.

RAFFAELLI. Questa ormai famosa storia del risparmio pubblico giustamente preoccupa il collega Scricciolo, perché effettivamente il risparmio pubblico è continuamente in pericolo. Io penso che la spesa pubblica sia il roditore del risparmio pubblico, roditore custodito, allevato ed allattato dal Governo e dalla maggioranza ed a testimonianza di questo basta esaminare i consuntivi del 1965-66, ed i preventivi del 1967.

Prendendo lo spunto da questo argomento, vorrei fare una considerazione che si ricollega a quanto è stato detto in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato.

Potremmo noi avere nozione e contezza di come, per esempio, nel ramo del costo del personale o di quello dei servizi, avviene la dilatazione della spesa pubblica? E non tanto nell'ambito della previsione, quanto nell'ambito dell'esecuzione del bilancio.

Siccome c'è la tendenza dal banco del Governo a fare appello al contenimento della spesa corrente, mentre una tendenza operativa in senso nettamente contrario il Governo ci presenta nella pratica, noi vorremmo che questo arcano ci venisse direttamente spiegato da un Ministro responsabile in materia. Anche perché dal risparmio pubblico dipende una gran parte del cosiddetto piano di sviluppo economico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la parte finanziaria non vi sono difficoltà all'approvazione del provvedimento. Per quanto riguarda invece l'emendamento apportato al testo dal Senato non mi pronuncio, non essendo la materia di competenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Penso sarebbe opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3531, concernente l'erogazione di contributi da par-

te del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 ottobre 1966.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mensa aziendale degli operai della Zecca funziona da oltre 100 anni, e trova le sue ragioni istituzionali nell'eccezionale esigenza del servizio regolato da leggi e regolamenti che obbligano tra l'altro il personale a trattenersi nello stabilimento anche nel periodo del riposo.

Il contributo, in aggiunta alla quota personale degli operai, è sempre esistito, e grava tuttora sulle spese generali di esercizio della Zecca.

Il titolo del provvedimento al nostro esame può dare la sensazione che si tratti di una novità, cioè dell'istituzione di nuovi contributi, ma questo non è vero: come ho detto si tratta di una cosa vecchia. Il disegno di legge si propone di disciplinare meglio la concessione dei contributi, analogamente a quanto disposto dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, per le mense istituite presso gli stabilimenti militari. Il Ministro viene così autorizzato a concedere i contributi con proprio decreto.

La Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole in merito, perché i contributi rimangono nei limiti dello stanziamento di bilancio sul capitolo delle spese generali della Zecca.

Concludo quindi pregando la Commissione di voler approvare l'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico, ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.

Non essendo stati presentati emendamenti e trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge:

ROSSI PAOLO e BERTINELLI: « Ordinamento della professione degli agenti di cambio » (2816):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (3531):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minasi, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Villani, Zugno.

È in congedo: Marzotto.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO